



## **PARTE IV. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE**

## 8. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

### 8.1. Premessa

Al fine di inquadrare correttamente la portata dei criteri proposti nei paragrafi successivi è necessario condurre un'analisi del dettato normativo a partire dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., cd. Testo Unico Ambientale (TUA), nonché in ambito regionale, specificamente in materia di rifiuti, dalla L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii..

Partendo dal TUA, nello specifico dalla Parte IV in materia di rifiuti, si può evidenziare che l'art. 195, nel definire le competenze dello Stato, al comma 1 lett. p) attribuisce allo stesso *“l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti?”*. Tali criteri generali da stabilire a livello nazionale ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett.p) ad oggi non risultano ancora emanati. A seguire, il legislatore statale, all'art. 196, comma 1 lett. n), attribuisce alle Regioni *“la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p)”* nonché al comma o) *“la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare”*.

Il legislatore inoltre affida alle Province, come si evince dall'art. 197, comma 1 lett. d) il compito della *“individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti?”*.

Come emerge dalla lettura delle norme riportate, il legislatore ha inteso attribuire agli enti via via più vicini alla cittadinanza ed al territorio delle competenze sempre maggiori e più specifiche in merito alla localizzazione.

Difatti, mentre l'art. 195 si riferisce genericamente all'indicazione dei criteri utili ad individuare le aree non idonee, di competenza statale, l'art. 196 prevede che i criteri individuati dallo Stato debbano poi essere presi in considerazione dalle Regioni al fine di consentire alle Province, secondo quanto disciplinato nell'art. 197, l'esatta individuazione delle aree idonee e non idonee, sentiti gli Enti d'Ambito di riferimento nonché i Comuni delle zone che potrebbero essere interessate dalla costruzione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti.

Ognuna di queste attività svolte ad un differente livello sortisce un diverso effetto a livello di pianificazione territoriale.

Difatti, l'analisi non può concludersi con la lettura esclusiva di queste tre norme, visto che il fine ultimo di questa trattazione è rappresentato dalla comprensione dell'oggetto o, comunque, della portata del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nello specifico dei rifiuti speciali, il quale, secondo quanto stabilito dal TUA, deve comprendere i dati criteri.

Partendo sempre dalle competenze nazionali, di nuova elaborazione è l'art. 198-bis del D.lgs. n. 152/2006 il quale, nel prevedere l'adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, al comma 3, lett. d) individua tra i suoi contenuti *“l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all'art. 195, comma 1, lett. f)”*. Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha inteso avocare a sé l'individuazione delle macroaree utili alla realizzazione degli impianti, tenuto sempre conto delle competenze, come ripartite nei precedenti articoli.

Successivamente, l'art. 199, comma 3, lett. d) ed l), nell'indicare gli elementi che i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti devono necessariamente contenere, individua rispettivamente le *“informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario,”* ed *“i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”*.

Anche in questo caso il legislatore parla di criteri utili alla localizzazione, oltre che delle informazioni ad essi connesse, e non alla puntuale rappresentazione delle zone idonee ad ospitare gli impianti di recupero e smaltimento.

Questa disciplina ha trovato la sua attuazione nella L.R. n. 14/2016 riportante le *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”* la quale, nel descrivere le finalità e la portata del PRGRU e del PRGRS rispettivamente agli articoli 12 e 13, afferma che è compito della regione individuare i criteri in base ai quali devono essere individuate le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento.

La L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. all'Art. 13 (Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi) comma 1 prescrive che il PRGRS: *c) indica i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali.*

La tabella che segue schematizza il quadro delle competenze in merito alla definizione dei Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e/o speciali.

| Competenza  | Riferimento normativo                                    | Soggetto Competente | Oggetto          | Aree       | Impianti di Smaltimento | Impianti di Recupero |
|---|--|---------------------|------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti  | D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 195 comma 1 lettera p) | Stato               | Criteri generali | Non idonee | X                       |                      |
| Indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f); | D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 198 comma 2 lettera p) | MiTE                | Criteri generali | Idonee     | X                       | X                    |
| Definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p)  | D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 196 comma 1 lettera n) | Regioni             | Criteri          | Non idonee | X                       | X                    |
| Previsione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ...   | D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 199 comma 3 lettera l) | Regioni             |                  |            |                         |                      |
| Il PRGRU prevede le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l'individuazione delle aree non idonee  | L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. Art. 12 comma 3 lettera b)   | Regione             |                  |            |                         |                      |
| Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali   | L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. Art. 13 comma 1 lettera e)   | Regione             |                  |            |                         |                      |
| Il PRGRU prevede le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, ...   | L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. Art. 12 comma 3 lettera b)   | Regione             | Criteri          | Idonee     | X                       | X                    |
| Definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare  | D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 196 comma 1 lettera o) | Regioni             | Criteri          | Idonee     | X                       |                      |
| Previsione dei criteri ... per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti   | D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 199 comma 3 lettera l) | Regioni             |                  |            |                         |                      |
| Previsione informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;   | D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 199 comma 3 lettera d) | Regioni             |                  |            |                         |                      |
| Il PRGRU prevede le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l'individuazione delle aree non idonee  | L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. Art. 13 comma 1 lettera e)   | Regione             | Criteri          | Idonee     | X                       | X                    |
| Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, ... delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti   | D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 197 comma 1 lettera d) | Province            | Individuazione   | Non idonee | X                       | X                    |
| Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti...   | D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 197 comma 1 lettera d) | Province            | Individuazione   | Idonee     | X                       |                      |
| Previsione nel Piano d'Ambito dell'individuazione, nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale delle aree dove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani   | L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. Art. 34 comma 2 lettera g)   | EEDA ATO            | Individuazione   | Idonee     | X                       | X                    |

La presente attività di aggiornamento intende mantenere le indicazioni, frutto dell'intensa attività di confronto condotta durante i processi di pianificazione dei precedenti piani di settore anche nell'ambito delle rispettive procedure di VAS, riguardanti la definizione dei criteri per la determinazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento per i rifiuti speciali. Tale approccio risulta opportuno anche per conservare l'allineamento con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (in seguito PRGRU), approvato nel 2016. Ciò anche in considerazione della prevista emanazione del PNGR di cui all'art. 198 bis del TUA che potrebbe contenere indirizzi a cui andranno adeguati i criteri, come in precedenza evidenziato.

Chiaramente, in accordo con la normativa vigente, nel seguito vengono forniti soltanto “*criteri*” per l’individuazione delle aree dove realizzare gli impianti, in quanto l’“*individuazione*” vera e propria delle stesse aree sarà competenza esclusiva delle Province (cfr. D.lgs. n. 152/2006, art. 197, comma 1, punto elenco d), sentiti gli Enti di Governo degli ATO ed i Comuni interessati, tenuto conto che anche gli Enti d’ambito sono tenuti ad approvare/aggiornare i rispettivi Piani d’ambito.

Tale attività provinciale è a sua volta sottoposta a una serie di criteri sia contenutistici che procedurali: l’individuazione va effettuata sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento ex art. 20 TUEL e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h) del TU Ambientale, ossia in conformità di quanto previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti o altro atto a valenza generale o pianificatoria: l’individuazione va effettuata “*sentiti l’Autorità d’ambito ed i Comuni*”.

È sempre necessario fare una valutazione caso per caso e sito specifica, per accertare in particolare l’eventuale presenza dei criteri istituiti dal PRGRS, che presentano dunque un carattere prettamente conformativo. Tutti i criteri esaminati per ciascuna delle macrotipologie impiantistiche considerate nei successivi paragrafi, possono ritenersi esaustivi del quadro dei criteri vigenti così come discendente dall’analisi del quadro di riferimento normativo e programmatico, a livello di macrolocalizzazione e cioè al livello di scala regionale. Le Province (e gli EEdA degli ATO, in attuazione della lett. g comma 2 art. 34 L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii.), nell’esercizio di propria esclusiva competenza di individuazione delle aree non idonee/idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento/recupero, dovranno definire accuratamente, nell’appropriato livello di scala, l’attuazione dei criteri di localizzazione individuati nel PRGRS.

Da quanto rappresentato, dunque, emerge che l’analisi svolta non può ritenersi completa a causa di numerosi aspetti di dettaglio che possono essere considerati solamente nelle fasi a valle, in parte a livello di pianificazione provinciale e, più appropriatamente, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, compresi gli studi e le eventuali procedure di valutazione ambientale, di competenza regionale.

Per completare il quadro dei criteri proposto, è necessario tenere presente anche il quadro delle raccomandazioni per lo svolgimento delle fasi di localizzazione a livello di maggiore dettaglio. Tale quadro aggiuntivo viene proposto nel paragrafo *infra* recante “*Raccomandazioni*” e dovrà essere assunto a base in tutte le analisi di localizzazione di livello provinciale, per le procedure regionali di autorizzazione e per le eventuali procedure di valutazione ambientale a livello di scala locale.

Si segnala, infine, rispetto alla L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. che appare essere non più vigente il comma 4, dell’art. 12:

*4. Nelle more della definizione e/o aggiornamento dei criteri per l’individuazione da parte delle Province, sentiti gli Enti d’Ambito ed i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 196, comma 1, lettera n), 197, comma 1, lettera d) e 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 152/2006 e dell’adeguamento ed aggiornamento del PRGRU, in*

coerenza con le norme sulla pianificazione paesaggistica di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018) e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree individuate come: A- sistemi a dominante naturalistica- tra i sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR), non è consentita la realizzazione di nuovi impianti che prevedano il trattamento anaerobico, nonché in tutto o in parte, il trattamento di rifiuti speciali, ove il Comune interessato, previa delibera del Consiglio comunale, comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative o di approvazione dei progetti. Nelle medesime aree l'autorizzazione regionale è comunque rilasciata per impianti previsti in conformità alle norme vigenti e riguardanti: a) il trattamento dei rifiuti da attività agricole e agro - industriali, codici CER con primi numeri 02 01, esclusi quelli contenenti sostanze pericolose; b) il trattamento dei rifiuti da demolizione e costruzione, nonché da attività di scavo, codici CER con primi numeri 17, esclusi quelli provenienti da siti contaminati o contenenti sostanze pericolose; c) lo smantellamento dei veicoli fuori uso codici CER con primi numeri 16 01. (1)

(1) Comma così integralmente sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

Mentre resta in vigore il successivo comma:

4bis. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o nei quali è ancora in vigore il Programma di fabbricazione, in riferimento agli impianti di trattamento, in tutto o in parte, dei rifiuti speciali, restano comunque fermi i limiti di edificabilità disposti dal comma 4 bis dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio). Tali limiti non operano ove si tratti d'impianti dichiarati di pubblica utilità con apposita delibera dell'organo competente ovvero con accordo di programma fra pubbliche amministrazioni, ai sensi delle norme vigenti.

## 8.2. Criteri per la esclusione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti

Di seguito, si riprende il riferimento alle principali macrotipologie impiantistiche individuate nel PRGRS 2013 e PRGRU 2016 e segnatamente:

- 1) discariche di rifiuti inertizzati e già pretrattati, suddivise in:
  - a) discarica per rifiuti inerti;
  - b) discarica per rifiuti non pericolosi;
  - c) discarica per rifiuti pericolosi;
- 2) impianti industriali a predominante trattamento termico;
- 3) impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico.

### 8.2.1 Discariche di rifiuti inerti

Per tale tipologia di discariche è necessario fare riferimento costante a quanto stabilito a livello comunitario dalla Direttiva n. 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, così come recepita all'interno dell'ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 36/2003 recante “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e, in particolare, al sottoparagrafo 1.1 (Ubicazione) del paragrafo 1 (Impianti di discarica per rifiuti inerti) dell'allegato 1 del suddetto D.lgs. 36/2003. Nel seguito si riprendono i criteri con riferimento al testo previgente del D.lgs. n. 36/2003, tuttavia essi vanno intesi, nell'eventualità, nel testo innovato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, entrato in vigore il 29 settembre 2020, che ha modificato il suddetto D.lgs. n. 36/2003, recependo le disposizioni della Direttiva (UE) 2018/850, una delle quattro del pacchetto dell'economia circolare.

*V-01: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

Il Criterio V-01 del PRGRU 2016 si riferiva ad un articolo della L. 183/89 che è stata abrogata. Il testo di tale articolo è perfettamente identico, tuttavia, al testo dell'art. 65, comma 3, lettera n del D.lgs. n. 152/2006 vigente, il quale nell'elencare i contenuti dei Piani di Bacino prevede che tra questi vi sia anche: l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali criteri e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.



Le aree cui fa riferimento il Criterio V-01 sono state intese da tutte quelle soggette a rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4), sia relativamente al rischio idraulico che al rischio da frana, operativamente individuate nei Piani di Assetto Idrogeologico dalle Autorità di Bacino con competenze sul territorio regionale:

- rischio elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- rischio molto elevato R4: per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

Tale Criterio deve ritenersi poi associato ad un sub-criterio preferenziale definitosi, in seguito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica sui precedenti strumenti di piano di settore, sulla base di quanto prescritto dalla Commissione Regionale VIA-VAS-VI (cfr. Decreto Dirigenziale n. 779 del 16.12.2011), per cui le aree a pericolosità P3 e P4 che devono essere considerate preferenzialmente come siti non idonei, fatte salve eventuali ripermitezzazioni.

Resta anche la raccomandazione conclusiva in merito al Criterio V-01 che, nelle fasi di progettazione ed in tutte le altre fasi operative di verifica e valutazione delle proposte di localizzazione di dettaglio degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti si faccia costante riferimento alle Autorità di Bacino, auspicando un loro coinvolgimento attivo.

*V-02: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;*

Il Criterio V-02 si riferisce alle aree definite ai punti elenco m ed n dell'articolo 2 nonché all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 che rappresenta il "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Tali aree sono da identificarsi nelle seguenti:

- **V-02a – Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale.** Punto elenco m): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. Il Criterio V-02a, altresì, viene esteso anche alle ZPS – Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
- **V-02b – Zona Speciale di Conservazione.** Punto elenco n): un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

- **V-02c – proposti Siti di Interesse Comunitario** di cui all'art. 2, comma 1, lettera m-bis del DPR 357/1997.

*V-03: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

Il Criterio V-03, analogamente al Criterio V-01, nella sua versione presente nel PRGRU 2016, si riferiva ad un articolo di una legge oramai abrogata dal DLgs 152/2006. Si tratta dell'articolo 21, comma 1, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano). Il comma dell'articolo citato, testualmente inalterato, è oggi presente nel testo vigente del D.lgs. n. 152/2006 e più precisamente all'articolo 94.

- **Le zone di tutela assoluta** sono definite dal comma 3 del medesimo articolo 94: La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
- **Le zone di rispetto** sono definite dal successivo comma 4: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a criteri e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Nel medesimo articolo 4 sono enumerate certe attività vietate nelle zone di rispetto, tra le quali si segnalano, per pertinenza rispetto al presente Piano: (...); h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli.
- **Le zone di protezione** sono regolamentate ai sensi del comma 7 dell'articolo 94 in parola: Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle Regioni o delle Province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

*V-04: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*

L'analogo Criterio V-04 presente nel PRGRU 2016 pure è riferito ad un articolo di una Legge oramai abrogata. Si tratta dell'articolo 146 (beni tutelati per legge) del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Tale articolo è stato sostituito dal corrispondente comma dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004, recante “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*”.

Secondo il testo vigente del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, le aree tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/2004 e s.m.i.) per lo specifico interesse paesaggistico sono le seguenti:

- **V-04a:** i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- **V-04b:** i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- **V-04c:** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna ;
- **V-04d:** le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- **V-04e:** i ghiacciai e i circhi glaciali;
- **V-04f:** i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- **V-04g:** i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a Criterio di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227;
- **V-04h:** le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- **V-04i:** le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- **V-04l:** i vulcani;
- **V-04m:** le zone di interesse archeologico.

*V-05: Barriera geologica. La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: conducibilità idraulica  $k$  minore o uguale a  $1 \times 10^{-7}$  m/s; spessore maggiore o uguale a 1 m. Le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito. Le discariche devono essere preferenzialmente localizzate in aree dotate di barriera geologica naturale, eventualmente completabile con integrazioni artificiali. Solo a valle di attente analisi geologiche condotte dagli enti preposti che dichiarino l'assenza di siti di tale tipo si potrà, con tutte le attenzioni tecniche del caso, prevedere una localizzazione in zone con assenza di barriera geologica naturale.*

Il Criterio V-05 deriva da quanto disposto al punto 1.2.2. dell'allegato 1 del citato D.lgs. n. 36/2003, paragrafo 1.2. Protezione del terreno e delle acque. Ai sensi del Criterio V-05 sopra richiamato, è richiesto che le discariche per rifiuti inerti vengano localizzate in territori in cui le formazioni geologiche e le condizioni idrogeologiche presentino coefficienti di filtrazione minori del valore soglia indicato e pari a  $10^{-7}$  m/s e che contemporaneamente presentino potenze di almeno un metro.

Si raccomanda fortemente che nelle fasi di progettazione ed in tutte le altre fasi operative di verifica e valutazione delle proposte di localizzazione di dettaglio, compresi gli studi e le eventuali procedure di valutazione ambientale da svolgere per le proposte di nuove discariche di rifiuti inerti, vengano attentamente e dettagliatamente verificate le condizioni imposte dal Criterio V-05 con tutti i mezzi d'indagine necessari, in funzione dei livelli di

approfondimento richiesti, fino ad includere le prove di campagna per l'accertamento dei valori minimi imposti dalla Direttiva comunitaria 99/31/CE.

Le discariche devono essere cioè preferenzialmente localizzate in aree dotate di barriera geologica naturale, eventualmente completabile con integrazioni artificiali. Solo a valle di attente analisi geologiche condotte dagli enti preposti che dichiarino l'assenza di siti di tale tipo si potrà, con tutte le attenzioni tecniche del caso, prevedere una localizzazione in zone con assenza di barriera geologica naturale.

*V-06: aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;*

Il Criterio V-06 si riallaccia a quanto disposto al paragrafo 2.1 (Ubicazione) del citato allegato 1 del D.lgs. n. 36/2003, che fa riferimento alle discariche per rifiuti non pericolosi. Il Criterio V-06, sulla scorta delle osservazioni ricevute nel corso delle diverse procedure di VAS, in ossequio al principio comunitario di precauzione, è esteso anche alle discariche per rifiuti inerti.

Il Criterio V-06 è dunque riferito alla legge quadro sulle aree protette ed in particolare ai divieti esistenti nelle aree parco nazionale, regionale, aree marine protette e riserve naturali (così come definite all'articolo 2 della Legge quadro di che trattasi). Di seguito si riporta il solo testo del comma 3 dell'articolo 6 in specie: *“sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'Ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. (...)”*.

### 8.2.2 Discariche per rifiuti non pericolosi

Nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi devono intendersi confermati i criteri V-01, V-02, V-03, V-04 e V-06 sopra rappresentati e di seguito richiamati:

*V-01: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

*V-02: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;*

*V-03: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

*V-04: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

*V-06: aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;*

A questi cinque criteri, analoghi a quelli definiti per le discariche di rifiuti inerti, si aggiunge il Criterio V-07 che rappresenta un'estensione dell'efficacia del Criterio V-05.

*V-07: Barriera geologica. Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: conducibilità idraulica  $k$  minore o uguale a  $1 \times 10^{-9}$  m/s; spessore maggiore o uguale a 1 m. La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche. Le discariche devono essere cioè preferenzialmente localizzate in aree dotate di barriera geologica naturale, eventualmente completabile con integrazioni artificiali. Solo a valle di attente analisi geologiche condotte dagli enti preposti che dichiarino l'assenza di siti di tale tipo si potrà, con tutte le attenzioni tecniche del caso, prevedere una localizzazione in zone con assenza di barriera geologica naturale.*

Come per le discariche di rifiuti inerti, un'ulteriore condizione per la localizzazione di discariche di rifiuti speciali non pericolosi deriva da quanto disposto al punto 2.4.2. dell'allegato 1 del citato D.lgs. 36/2003, paragrafo 2.4. Protezione del terreno e delle acque:

Ai sensi del Criterio V-07 sopra richiamato, è richiesto che le discariche per rifiuti non pericolosi non vengano localizzate in territori in cui le formazioni geologiche e le condizioni idrogeologiche presentino uniformemente sull'area interessata dalla discarica coefficienti di filtrazione maggiori del valore soglia indicato e pari a  $10^{-9}$ m/s e che contemporaneamente presentino potenze di almeno un metro.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, "può essere completata" artificialmente attraverso una barriera di confinamento opportunamente realizzata che fornisca una protezione equivalente. Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche (generate da attività di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti) presenti nella discarica. Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno un metro e mezzo, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno due metri.

Le caratteristiche della barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno un metro con una conducibilità idraulica  $k$  minore o uguale a  $10^{-9}$ m/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20cm) con una geomembrana. L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.

Si richiamano, soprattutto in questa sede, in quanto trattasi di rifiuti speciali, inertizzati attraverso processi con efficienza comunque limitata, le avvertenze già date circa le caratteristiche di impermeabilità e di potenza che deve possedere in maniera omogenea il sito individuato, sottolineando opportunamente che le barriere artificiali di confinamento, da sole, non dovrebbero essere considerate sufficiente requisito di idoneità, conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva Discariche.

Si raccomanda fortemente che nelle fasi di progettazione ed in tutte le altre fasi operative di verifica e valutazione delle proposte di localizzazione di dettaglio, compresi gli studi e le eventuali procedure di valutazione ambientale da svolgere per le proposte di nuove discariche di rifiuti speciali non pericolosi, vengano attentamente e dettagliatamente verificate le condizioni imposte dal Criterio V-07 con tutti i mezzi d'indagine necessari, in funzione dei livelli di approfondimento richiesti, fino ad includere le prove di campagna per l'accertamento dei valori minimi imposti dalla Direttiva comunitaria 99/31/CE.

Le discariche devono essere cioè preferenzialmente localizzate in aree dotate di barriera geologica naturale, eventualmente completabile con integrazioni artificiali. Solo a valle di attente analisi geologiche condotte dagli Enti preposti che dichiarino l'assenza di siti di tale tipo si potrà, con tutte le attenzioni tecniche del caso, prevedere una localizzazione in zone con assenza di barriera geologica naturale.

### 8.2.3 Discariche per rifiuti pericolosi

Devono intendersi confermati e qui integralmente richiamati i criteri sopra rappresentati: V-01, V-02, V-03, V-04 e V-06. Va, inoltre, tenuto conto di quanto disposto al paragrafo 2.1. (Ubicazione) del citato allegato 1 del D.lgs. 36/2003:

Gli impianti non vanno ubicati di norma:

*V-08: in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;*

*V-09: in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;*

*V-10: in aree dove i processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;*

*V-11: in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;*

*V-12: in aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con il Distretto Idrografico competente.*

Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti. La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Da quanto sopra si ricava che i criteri V-08, V-09, V-10, V-11 e V-12 devono intendersi come assoluti e conformativi solamente per discariche di rifiuti pericolosi. Per discariche di rifiuti non pericolosi, gli stessi criteri da V-08 a V-12 costituiscono, invece, oggetto di particolare verifica ed approfondimento degli studi localizzativi di dettaglio e soprattutto momento di valutazione e parere motivato, in fase di istruttoria delle richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove discariche di rifiuti speciali non pericolosi, allo scopo di escludere un "grave rischio ecologico".

Un ulteriore Criterio conformativo da osservare per la localizzazione di discariche di rifiuti speciali pericolosi deriva da quanto disposto al punto 2.4.2. dell'allegato 1 del citato D.lgs. 36/2003, paragrafo 2.4. Protezione del terreno e delle acque:

*V-13: Barriera geologica. Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: conducibilità idraulica  $k$  minore o uguale a  $1 \times 10^{-9}$  m/s; spessore maggiore o uguale a 5m. La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche. Le discariche devono essere cioè preferenzialmente localizzate in aree dotate di barriera geologica naturale, eventualmente completabile con integrazioni artificiali. Solo a valle di attente analisi geologiche condotte dagli enti preposti che dichiarino l'assenza di siti di tale tipo si potrà, con tutte le attenzioni tecniche del caso, prevedere una localizzazione in zone con assenza di barriera geologica naturale.*

Ai sensi del Criterio V-13 sopra richiamato, è richiesto che le discariche per rifiuti pericolosi non vengano localizzate in territori in cui le formazioni geologiche e le condizioni idrogeologiche presentino, uniformemente sull'area interessata dalla discarica, coefficienti di filtrazione maggiori del valore soglia indicato e pari a  $10^{-9}$  m/s e che contemporaneamente presentino potenze di almeno cinque metri. Per il Criterio in parola valgono, in sostanza, tutte le considerazioni esposte per il Criterio V-07, con l'unica differenza che gli spessori minimi imposti per gli strati della barriera geologica naturale, nel caso delle discariche di rifiuti pericolosi devono essere superiori rispetto a quelli imposti per le discariche di rifiuti non pericolosi.

Le discariche devono essere cioè preferenzialmente localizzate in aree dotate di barriera geologica naturale, eventualmente completabile con integrazioni artificiali. Solo a valle di attente analisi geologiche condotte dagli Enti preposti che dichiarino l'assenza di siti di tale tipo si potrà, con tutte le attenzioni tecniche del caso, prevedere una localizzazione in zone con assenza di barriera geologica naturale.



### 8.2.4 Discariche di qualsiasi tipologia

Ulteriori criteri conformativi, applicabili a tutti i tipi di discariche, derivano da normative di settori trasversali. Relativamente agli impatti generabili dagli impianti di smaltimento sul comparto agricolo, deve essere considerato il:

*V-14: Aree di elevato pregio agricolo di cui al D.lgs. 228/2001, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57" articolo 21:*

*Fermo quanto stabilito dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:*

- a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);*
- b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;*
- c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.*

Il punto elenco a dell'art. 21 del D.lgs. 228/2001, implica la protezione Dei prodotti tipici della nostra regione, come ad esempio: Melannurca campana (I.G.P.), Caciocavallo silano (D.O.P.), Carciofo di Paestum (I.G.P.), Castagna di Montella (I.G.P.), Fico bianco cilentano (D.O.P.), Limone della Costiera amalfitana (I.G.P.), Limone della Costiera sorrentina (I.G.P.), Marrone di Roccadaspide (I.G.P.), Mozzarella di bufala campana (D.O.P.), Nocciola di Giffoni (I.G.P.), Olio d'oliva del Cilento (D.O.P.), Olio d'oliva di Salerno (D.O.P.), Olio d'oliva della Penisola sorrentina (D.O.P.), Pomodoro S. Marzano (D.O.P.), Vitellone Bianco (I.G.P.), Taurasi (D.O.C.G.), Greco di tufo (D.O.C.G.), Fiano di Avellino (D.O.C.G.), Irpinia (D.O.C.), Ischia (D.O.C.), Solopaca (D.O.C.), Capri (D.O.C.), Vesuvio (D.O.C.), Taburno ed Aglianico del Taburno (D.O.C.), Cilento (D.O.C.), Falerno del Massico (D.O.C.), Castel San Lorenzo (D.O.C.), Asprinio d'Aversa (D.O.C.), Galluccio (D.O.C.), Sant'Agata dei Goti (D.O.C.), Penisola Sorrentina (D.O.C.), Campi Flegrei (D.O.C.), Costa d'Amalfi (D.O.C.), Guardiolo (D.O.C.), Sannio (D.O.C.), Irpinia (D.O.C.).

Il Criterio in questione non può intendersi come pura esclusione dal dominio delle aree idonee alla macrolocalizzazione il territorio risultante dalla operazione di sovrapposizione del collettivo dei comuni che costituiscono gli areali di produzione di ogni singolo prodotto tipico che si produce in Campania . Un esercizio di tale genere, infatti, porterebbe a riconoscere l'esclusione di tutto il territorio regionale.

Una più attenta analisi, certamente da condursi a livelli di scala più adeguati rispetto al livello di scala regionale, porterebbe a riconoscere: i) che non tutti i comuni indicati nei disciplinari di prodotti tipici, pregiati o di qualità ricadono in aree dalla peculiarità ambientale rilevante; ii) che tali comuni non sono esclusivamente agricoli o a vocazione agricola o esclusivamente agricola; iii) che non tutti i terreni agricoli sono dedicati ai prodotti di pregio; iv) che alcuni produttori potrebbero essere frenati dalle disposizioni dei rigorosi disciplinari relativi ai prodotti di pregio e pertanto potrebbero decidere di non conformarsi alla produzione normata, anche per motivi di convenienza.

Sotto un ulteriore punto di vista va anche detto che vincolare percentuali così elevate di territorio regionale senza che vi sia un reale motivo di salvaguardia delle peculiarità ambientali del territorio tutelato può costituire causa concreta di ulteriore difficoltà a realizzare sul territorio regionale l'impiantistica necessaria a normalizzare il ciclo industriale dei rifiuti. Ciò potrebbe rappresentare, pertanto, un fattore incrementale delle probabilità di smaltimenti illegali e di traffici illeciti di rifiuti, con evidente detrimento per i prodotti di pregio della nostra regione: è troppo recente l'elementare quanto incerta associazione logica, operata nell'immaginario collettivo, tra gli smaltimenti illegali di rifiuti, la contaminazione con diossine di prodotti campani famosi in tutto il mondo e il blocco delle loro esportazioni.

Da un punto di vista operativo, dunque, dovrà essere cura e responsabilità dei soggetti gestori del ciclo, nelle fasi di localizzazione di dettaglio, nonché dei soggetti competenti nella gestione delle richieste di autorizzazione regionale di nuovi impianti, specializzare l'analisi della ricerca degli impatti sugli areali di produzione di prodotti tipici al fine di rendere il Criterio V-14 efficace nella salvaguardia delle produzioni di pregio e contemporaneamente dei territori entro i quali queste vengono circoscritte, identificate ed apprezzate da tutto il mondo.

Tale rinvio alla localizzazione nelle fasi successive, consentirà, tra l'altro, una definizione più accurata, a livelli di scala di maggiore dettaglio rispetto a quella regionale, anche nella individuazione delle specificità di cui ai punti b e c del citato articolo 21 del D.lgs. 228/2001.

Relativamente agli impatti generabili dagli impianti di smaltimento sulla componente ambientale atmosfera, è anche considerato il:

*V-15: Adozione di tutte le misure di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse e puntuali applicabili, incluse quelle adottabili a medio e lungo termine, previste dal Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.*

Il Criterio in esame fa riferimento alla versione del criterio V-15 presente nel PRGRU 2016, che a sua volta riprende il "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" approvato con delibera di Giunta Regionale n. 167 del 14/02/2006 e pubblicato sul BURC numero speciale del 5/10/2007, con gli emendamenti approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/06/2007. La Giunta della Regione Campania, tuttavia, nella seduta del 28/09/2021, ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria con deliberazione n. 412. Pertanto, il presente Criterio va inteso in relazione alla nuova formulazione presente in tale Piano.

*V-16\*: Di norma i siti idonei per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non devono ricadere in territori ove sussiste già un elevato carico impiantistico, per la valutazione di tale carico potrà tenersi conto del numero degli impianti autorizzati in relazione all'area territoriale interessata, della rilevanza degli impianti in relazione al volume dei rifiuti trattati su base annua e dalle rispettive caratteristiche operative, impianti di trattamento termico, di separazione meccanico biologico, discariche, ad esclusione di impianti con scarsa incidenza ambientale, quali impianti di compostaggio anaerobico, piattaforme multimateriali e similari..*

\* Criterio introdotto dal Consiglio Regionale della Campania in sede di approvazione del PRGRS nella seduta del 19/10/2022 con la seguente motivazione: "Il presente emendamento intende introdurre un ulteriore criterio per l'individuazione delle aree non idonee, che tenga conto del tasso di saturazione rilevabile dal rapporto tra numero di impianti autorizzati, necessaria in relazione all'esigenza di prevenire gli effetti cumulativi potenzialmente impattanti in considerazione della diversa tipologia di impianti preesistenti (impianti TMV, discariche, STIR, ecc.)".

### 8.2.5 Impianti industriali a predominante trattamento termico con impatti principali sull'atmosfera

Per la localizzazione degli impianti industriali a predominante trattamento termico, si propone che vengano tenuti in considerazione tutti i criteri che implicano la protezione del territorio derivanti dall'analisi del quadro di riferimento normativo e programmatico sopra esaminati.

Andranno considerati, pertanto, come criteri conformativi a tutti gli effetti, anche per gli impianti a predominante trattamento termico, i seguenti:

*V-01: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

*V-02: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;*

*V-03: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

*V-04: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

*V-06: aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;*

*V-08: in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;*

*V-09: in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;*

*V-11: in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;*

*V-12: in aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni.*

*V-14: aree di elevato pregio agricolo, con le avvertenze di interpretazione e le limitazioni di applicazione del Criterio sopra riportate;*

*V-15: Adozione di tutte le misure di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse e puntuali applicabili, incluse quelle adottabili a medio e lungo termine, previste dal Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.*

*V-16: Di norma i siti idonei per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non devono ricadere in territori ove sussiste già un elevato carico impiantistico, per la valutazione di tale carico potrà tenersi conto del numero degli impianti autorizzati in relazione all'area territoriale interessata, della rilevanza degli impianti in relazione al volume dei rifiuti trattati su base annua e dalle rispettive caratteristiche operative, impianti di trattamento termico, di separazione meccanico biologico, discariche, ad esclusione di impianti con scarsa incidenza ambientale, quali impianti di compostaggio anaerobico, piattaforme multimateriali e similari..*

### *8.2.6 Impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque*

Per la localizzazione degli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque, si propone che vengano tenuti in considerazione tutti i criteri che implicano la protezione del territorio derivanti dall'analisi del quadro di riferimento normativo e programmatico sopra esaminati.

Andranno considerati, pertanto, come criteri conformativi a tutti gli effetti, anche per gli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico, i seguenti:

*V-01: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

*V-02: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;*

*V-03: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

*V-04: Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

*V-06: aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;*

*V-08: in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;*

*V-09: in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;*

*V-11: in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;*

*V-12: in aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni.*

*V-14: aree di elevato pregio agricolo, con le avvertenze di interpretazione e le limitazioni di applicazione del Criterio sopra riportate;*

*V-15: Adozione di tutte le misure di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse e puntuali applicabili, incluse quelle adottabili a medio e lungo termine, previste dal Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.*

*V-16: Di norma i siti idonei per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non devono ricadere in territori ove sussiste già un elevato carico impiantistico, per la valutazione di tale carico potrà tenersi conto del numero degli impianti autorizzati in relazione all'area territoriale interessata, della rilevanza degli impianti in relazione al volume dei rifiuti trattati su base annua e dalle rispettive caratteristiche operative, impianti di trattamento termico, di separazione meccanico biologico, discariche, ad esclusione di impianti con scarsa incidenza ambientale, quali impianti di compostaggio anaerobico, piattaforme multimateriali e similari..*

Tabella riepilogativa

| <b>CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE</b>  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Tipologia impianto</b>  | V-01 | V-02 | V-03 | V-04 | V-05 | V-06 | V-07 | V-08 | V-09 | V-10 | V-11 | V-12 | V-13 | V-14 | V-15 | V-16 |
| Discariche per inerti  | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |      |      |      |      |      | X    | X    | X    |
| Discariche per rifiuti non pericolosi  | X    | X    | X    | X    |      | X    | X    |      |      |      |      |      |      | X    | X    | X    |
| Discariche per rifiuti pericolosi  | X    | X    | X    | X    |      | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| Impianti industriali a predominante trattamento termico con impatti principali sull'atmosfera  | X    | X    | X    | X    |      | X    |      | X    | X    |      | X    | X    |      | X    | X    | X    |
| Impianti industriali a trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque | X    | X    | X    | X    |      | X    |      | X    | X    |      | X    | X    |      | X    | X    | X    |

### 8.3. Raccomandazioni

Congiuntamente al quadro dei criteri sopra rappresentati, declinato per ciascuna tipologia impiantistica individuata nel presente Piano, viene di seguito fornito il collettivo delle raccomandazioni di natura non strettamente territoriale applicabili nel processo di verifica delle proposte di localizzazione di nuovi impianti. In altri termini esistono delle verifiche da condursi a livello di dettaglio che pure dovrebbero essere prese in considerazione in ogni fase di verifica operativa delle ipotesi localizzative, per tutte le tipologie di impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti considerate.

Le raccomandazioni date di seguito dovrebbero essere osservate ad ogni livello e in ogni ambito (negli studi di fattibilità, nelle procedure di autorizzazione, negli studi di impatto ambientale, ecc.) sia dai proponenti che dai tecnici della pubblica amministrazione (in particolare, per la Regione Campania: lo Staff 50.17.92, le UOD 50.17.05, 06, 07, 08 e 09, la UOD 70.05.05 che cura la “*Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.*”) coinvolti nei vari processi decisionali.

#### 8.3.1 Raccomandazioni generali valide per tutte le tipologie impiantistiche

##### *R-01: Quadro dei criteri derivanti dalla normativa vigente*

Per quanto nella stesura del presente Piano sia stato compiuto ogni sforzo per tenere conto di qualsiasi criterio dettato dalla normativa in vigore capace di influenzare le ipotesi localizzative di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, si è consapevoli della impossibilità di garantire a priori che nessun criterio generale sia stato tralasciato ovvero che non succedano nuovi e diversi criteri, introdotti dallo jus superveniens ovvero da un principio di necessità.

In tali ipotesi, resta imprescindibile l'autoresponsabilità del soggetto deputato alla loro attuazione, il quale dovrà comunque informarsi, anche nell'attuare nuovi ed imprevisi criteri, ai principi e agli indirizzi generali ed attuare i nuovi criteri in modo efficiente, efficace e coerente, salvo che in caso di nuovi principi palesemente incompatibili.

È facoltà del pubblico, dei portatori d'interesse e di tutti i soggetti competenti in materia ambientale, che intervengono nelle procedure di consultazione e partecipazione previste a livello comunitario, nazionale e regionale, che siano a conoscenza di ulteriori criteri derivanti dalla vigente normativa, di farne segnalazione nelle opportune e/o previste sedi. Il presente Piano, infatti, è comunque soggetto a revisioni periodiche con le quali sarà possibile anche l'integrazione del quadro dei criteri proposti con quelli derivanti dall'aggiornamento della normativa.

##### *R-02: Valutazione d'incidenza*



Nelle procedure di autorizzazione delle proposte di nuovi impianti di recupero, trattamento e smaltimento o di modifica di quelli esistenti, si raccomanda fortemente di valutare l'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, delle ipotesi localizzative di dettaglio sulle specie e sugli habitat protetti dalle Direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Ucwell?", indipendentemente dal fatto che i candidati siti ricadano all'interno del perimetro dei Siti di Importanza Comunitaria o delle Zone di Protezione Speciale o pSIC o ZSC.

#### *R-03: Beni Culturali*

Nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, si dovrà avere cura speciale nel tenere conto delle limitazioni spaziali e funzionali esercitate dalla presenza di beni culturali tutelati ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 43/2004 e s.m.i., ai fini della localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti previsti dal presente Piano. I Beni Culturali sono definiti all'art. 2, comma 2 del citato D.lgs. 42/2004: sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Trattasi dunque di entità areali, lineari nastriformi o puntuali non uniformemente collocabili spazialmente al livello di scala considerato e le cui distanze di sicurezza da siti ipotizzati come idonei per la localizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento non possono che essere valutate caso per caso. Nelle procedure di autorizzazione e negli studi di valutazione ambientale si dovrà tenere conto del patrimonio dei Beni Culturali sul quale le nuove ipotesi localizzative possono esercitare impatti negativi. Ciò anche promuovendo specifiche procedure di analisi e valutazione in cui le Soprintendenze competenti possano partecipare nella formulazione e nell'approvazione delle nuove ipotesi localizzative.

#### *R-04: Condizioni geomorfologiche*

Nell'analisi e nella valutazione delle proposte di nuovi impianti si raccomanda fortemente di valutare, in relazione ai contesti localizzativi, per tipologie di opere e caso per caso, l'influenza delle condizioni geomorfologiche del territorio dei candidati siti di trattamento e smaltimento sia a livello di scala vasta che di scala locale. L'analisi richiesta deve avere lo scopo di valutare le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio che comprendono tutte le caratteristiche topografiche, geologiche, geotecniche, geofisiche e idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamenti, liquefazioni, rotture di faglia, collasso di cavità, subsidenze, modifiche del regime delle acque superficiali e profonde, ecc., tenuto conto anche di eventuali effetti derivanti dalla realizzazione delle opere previste, in relazione alle tipologie e alle tecniche progettuali nonché ai materiali adottati.

#### *R-05: Criterio idrogeologico*

Il Criterio idrogeologico venne istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. L'obiettivo principale del Criterio idrogeologico è quello di

preservare l'ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.

Dal 1923 ad oggi, la disciplina della tutela idrogeologica e della prevenzione del rischio ha assunto una dimensione più appropriata e maggiormente organica; essa non si limita all'inquadramento parziale proprio della norma citata, ben antiquata anche se vigente. Il rispetto della considerazione del patrimonio naturalistico (zone boscate) e degli equilibri dei bacini idrologici ed idrogeologici sono assicurati in ogni caso dall'imposizione dei criteri conformativi riguardanti la tutela dei beni culturali (nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal Testo Unico ambientale, per la parte relativa alla difesa del suolo, ben più attuali ed "informati" degli avanzamenti dell'ingegneria e delle scienze dell'ambiente e della tutela del territorio che si sono avuti dal 1923 ad oggi.

Nelle fasi localizzative di dettaglio, pertanto, si dovranno analizzare attentamente gli effetti sull'ambiente delle proposte di ubicazione degli impianti nei territori soggetti a Criterio idrogeologico, avendo cura di individuare, tra le alternative possibili, quelle che massimizzano la tutela delle risorse essenziali del territorio con azioni dirette alla loro salvaguardia, alla prevenzione e alla difesa dagli inquinamenti. Al fine di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali, per tutte le opere e categorie di lavori accessori agli impianti di trattamento e smaltimento (es. interventi sui versanti, sistemazioni idrauliche, attraversamenti, viabilità secondaria, ecc.), si dovrà far ricorso, prioritariamente, alle tecniche di ingegneria naturalistica di cui al DPGR n. 574 del 22 luglio 2002 recante "Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica in Campania".

Il MiTE, in fase di consultazione pubblica sulla proposta di PRGRS, ha proposto di estendere l'acquisizione del parere preventivo dell'Autorità di bacino distrettuale non solo in presenza di aree a rischio, ma anche in presenza di aree classificate a pericolosità idrogeologica da PAI (ad esempio P2 e P1, ma anche le aree di attenzione o diversamente denominate dagli strumenti di pianificazione vigenti) e alle aree a pericolosità idraulica definite nell'ambito della pianificazione distrettuale della gestione del rischio di alluvione (PGRA).

#### *R-06: Distanze dagli impianti di trattamento e smaltimento*

La distanza di un sito di trattamento e smaltimento dai centri abitati, incluse le case sparse ed isolate, rappresenta uno dei principali fattori di accettabilità degli impianti da parte delle comunità e delle Autorità Locali di governo del territorio. La massimizzazione di tale fattore riveste un'importanza fondamentale per gli studi di localizzazione di dettaglio. D'altra parte, risulta anche chiaro che notevoli distanze dal contesto urbanizzato influiscono negativamente sull'accessibilità dei candidati siti, con crescenti impatti sull'ambiente connessi alla costruzione di nuovi tratti di collegamento alla rete cinematica esistente. Tale obiettivo di ottimizzazione risulta oltretutto influenzato da diversi fattori quali la disponibilità dei suoli, le vocazioni territoriali e la continua espansione degli insediamenti abitativi, non sempre inquadrata perfettamente entro gli argini netti del rispetto della legalità e della programmazione.

Sull'argomento non esiste un limite stabilito dalla norma e, come si dirà di seguito, può non avere un senso scientifico assegnare, a priori, distanze soglia oltre le quali è possibile affermare con certezza che non vi saranno,

da parte dei candidati siti di trattamento e smaltimento, impatti e disturbi ambientali sui possibili bersagli d'indagine. La letteratura esaminata è ampia e comprende sia lavori scientifici che strumenti di pianificazione del settore, nazionali e internazionali. Si riscontra, comunemente ai lavori consultati, l'individuazione di alcuni fattori dai quali deriva la quantificazione del valore soglia cercato, in funzione essenzialmente del tipo e della potenzialità di impianto (inteso come sorgente inquinante), della componente ambientale considerata e della categoria del bersaglio dell'impatto (case sparse, zone residenziali, ospedali e case di cura, ecc.). Il risultato dell'indagine comparativa è non univoco, nel senso che si conclude che non è possibile individuare una distanza soglia da potere assegnare decontestualizzando il caso specifico di studio.

Se ne conclude che nelle fasi di localizzazione di dettaglio, è opportuno analizzare attentamente le proposte di ubicazione di nuovi siti di trattamento e smaltimento, con la raccomandazione di applicare adeguati modelli di simulazione per le varie componenti ambientali (es. polveri, parti volatili, rumore, vibrazioni, aerosoli, odori, emissioni in atmosfera diffuse e concentrate, ecc.) al fine di riconoscere se le distanze tra gli impianti in proposta e i possibili bersagli di impatto possano giudicarsi adeguate, rispetto ai limiti di legge, in funzione della natura e della potenzialità dei trattamenti previsti in progetto.

#### *R-07: Protezione e vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei*

Il Piano Regionale di tutela delle acque adottato dalla Giunta Regionale con DRGC n. 1220 del 6 luglio 2007, per quanto suscettibile di ulteriori modificazioni ed integrazioni e non ancora approvato dal Consiglio Regionale, ha individuato alcune aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento per le quali sussiste un delicato equilibrio acqua dolce-acqua salata e dunque una concreta possibilità di inquinamento dovuto alla commistione dell'acqua continentale con l'acqua marina che si potrebbe verificare per effetto di emungimenti locali o diffusi non perfettamente equilibrati con le condizioni idrodinamiche e la potenzialità dell'acquifero. Nell'ambito dello stesso Piano sono state individuate, altresì, aree richiedenti specifiche misure di risanamento (zone vulnerabili di origine agricola, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari). Nelle procedure di autorizzazione, negli studi e nelle eventuali procedure di valutazione ambientale, dovrebbero essere verificate adeguatamente le interferenze dei nuovi progetti con le finalità e le misure di protezione individuate per le zone sopra richiamate allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia quali – quantitativa della risorsa idrica sotterranea.

#### *R-08: Piani fondali e livelli massimi di falda*

Le ipotesi di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti dovranno sempre garantire adeguati margini di sicurezza rispetto al rischio di contatto delle acque sotterranee con i volumi trattati o smaltiti. Ciò vale per le discariche di qualsiasi tipo, per le quali si ricordano le disposizioni del D.lgs. n. 36/2003 (allegato 1, paragrafi 1.2. e 2.4.) ma deve essere considerato anche per tutti gli impianti che trattano o stoccano rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo in vasche e volumi di servizio.

Si raccomanda che nelle fasi di localizzazione di dettaglio, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, negli studi e nelle eventuali procedure di valutazione ambientale, venga verificato che siano assicurati elevati

marginii di sicurezza dei piani fondali di tutti i volumi tecnici degli impianti nei quali sono stoccati rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo rispetto ai livelli della falda e alle fluttuazioni giornaliere e stagionali, anche in funzione delle evoluzioni delle piezometriche derivanti dalle variazioni dei volumi di emungimento connessi agli usi in essere o ragionevolmente prevedibili.

#### *R-09: Allontanamento delle acque meteoriche*

Fatti salvi i criteri derivanti dal D.lgs. n. 36/2003 e applicabili alle discariche, le acque meteoriche non dovrebbero mai entrare in contatto direttamente o indirettamente con i rifiuti che si trovano all'interno dei siti di trattamento e smaltimento. Tale principio, applicabile anche ai sottoprodotti e ai rifiuti derivanti dai processi intermedi di trattamento, deve ispirare la progettazione di adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche tali da garantire, con gli ampi margini di sicurezza derivanti dall'assunzione di periodi di ritorno crescenti con l'aumentare della quantità e della pericolosità dei rifiuti trattati, la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche senza che queste mai possano venire a contatto con materiali e sostanze inquinanti. Dovranno essere altresì previsti opportuni sistemi di pretrattamento ed eventuali ulteriori unità di processo che conferiscano agli scarichi acquosi caratteristiche qualitative compatibili rispetto ai corpi idrici recettori.

Nelle fasi di localizzazione di dettaglio, alle procedure di autorizzazione, agli studi e alle eventuali procedure di valutazione ambientale attinenti alle proposte di nuovi impianti, si dovrebbero prevedere particolari prescrizioni per le proposte di nuovi siti di trattamento e di smaltimento, in relazione alle tipologie e alle potenzialità degli impianti in proposta e allo stato quali quantitativo dei possibili corpi recettori degli scarichi acquosi, in modo da garantire la massima protezione delle risorse idriche superficiali.

#### *R-10: Fasce di rispetto e servitù*

Ulteriori analisi ed approfondimenti di dettaglio dovranno riguardare la verifica del rispetto puntuale delle distanze di norma (fasce di rispetto e servitù) da strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, aree e beni militari.

#### *R-11: Uso e vocazione del territorio*

La localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di qualsiasi tipo dovrà essere oggetto di studi di dettaglio tendenti ad approfondire l'ubicazione dei candidati siti rispetto all'uso e alle vocazioni dei territori limitrofi. In fase di procedure di autorizzazione, si dovrà tenere conto, in termini via via più favorevoli rispetto alle ipotesi ventilate, della seguente classificazione del territorio, ordinata a iniziare dalle partizioni territoriali in cui insistono i criteri conformativi e nelle quali è esclusa la localizzazione degli impianti in questione, fino alle aree in cui è auspicabile una loro localizzazione: i) aree vincolate sulle quali sono stati individuati i criteri descritti al paragrafo 9.1 del presente Piano; ii) aree urbane destinate ad uso prevalentemente residenziale, caratterizzate da bassa densità di popolazione, limitata presenza di esercizi commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali; iii) aree urbane miste, ovvero aree urbane a densità di popolazione media, presenza di esercizi commerciali, limitate attività artigianali, assenza di insediamenti industriali; iv) aree urbane densamente popolate,

con elevata presenza di esercizi commerciali ed attività artigianali e limitata presenza di insediamenti produttivi; v) aree prevalentemente agricole, con scarsa densità abitativa, scarsa presenza di esercizi commerciali e di attività artigianali; vi) aree prevalentemente industriali, caratterizzate da insediamenti produttivi, con scarsa o scarsissima densità abitativa; vii) aree esclusivamente industriali (escludendo dall'analisi le discariche di qualsiasi natura), in cui sono presenti solamente attività produttive e prive di insediamenti abitativi.

#### *R-12: Salute pubblica*

Gli effetti negativi degli impianti di trattamento e smaltimento sulla salute degli esseri umani si possono esplicitare secondo diverse modalità, dirette ed indirette. Il percorso più comune ed anche più probabile, può essere l'inhalazione diretta di inquinanti; percorsi di tipo indiretto possono anche includere l'ingestione di cibi e bevande contaminati.

Nelle fasi di localizzazione di dettaglio, soprattutto nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, dovrebbe essere previsto uno specifico momento di valutazione del rischio sugli ecosistemi e sulla salute degli esseri umani, tendente ad analizzare la probabilità e i livelli di esposizione dei bersagli d'impatto. Speciale cura dovrà essere prestata nell'individuazione delle zone ove è possibile prevedere maggiori concentrazioni di sostanze accumulabili nel suolo e nelle acque, con particolare riferimento alle sostanze bioaccumulabili (metalli pesanti, diossine, furani), relativamente alle emissioni provenienti dagli impianti. Non dovrebbero essere trascurate le migrazioni degli inquinanti più pericolosi per la salute pubblica verso tutte le componenti ambientali direttamente ed indirettamente in relazione con le ulteriori correnti liquide e solide costituite dai prodotti di scarto dei processi industriali (scarichi acquosi, ceneri, fanghi, ecc.). La valutazione dei rischi dovrebbe pertanto comprendere un'attenta analisi delle alternative di smaltimento degli effluenti inquinanti derivanti dal trattamento e dallo smaltimento primario dei rifiuti e dei rischi sulla salute connessi a ciascuna delle alternative esaminate.

#### *R-13: Siti da bonificare*

Le fasi di localizzazione di dettaglio, incluse le procedure di autorizzazione di nuovi impianti e le eventuali procedure di valutazione ambientale connesse, dovrebbero comprendere approfonditi studi tendenti ad accertare la compatibilità delle proposte localizzative rispetto ai siti individuati nell'ambito del Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania, con particolare riferimento ai precari equilibri tra le componenti ambientali che caratterizzano le aree definite come "aree vaste", includendo queste anche i Siti di Interesse Nazionale ricadenti nel territorio regionale.

Come espressamente richiesto dal MiTE, con nota n. 16329 del 10/02/2022, allegata alla Dichiarazione di Sintesi del PRGRS, la raccomandazione si estende agli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del Piano che ricadano anche all'interno di uno dei Siti di Interesse Nazionale, per cui gli stessi dovranno essere sottoposti alla valutazione di competenza del MiTE, al fine di verificare che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione di interventi di bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e non causino incrementi di contaminazione accertata.

*R-14: Piano faunistico venatorio regionale*

In sede di verifica e valutazione delle operazioni da porre in essere in attuazione delle previsioni del PRGRS, sarà necessario tenere conto e valutare anche i potenziali effetti sulle “*aree di collegamento ecologico funzionale*” e su quelle aree in generale identificate dal Piano Faunistico Venatorio regionale al fine di evitarne il potenziale pregiudizio.

**8.3.2 Raccomandazioni valide per discariche di rifiuti inerti***R-14: Raccomandazioni valide per le discariche per rifiuti inerti all'origine*

Circa le ipotesi localizzative di dettaglio delle discariche per inerti, bisogna tenere in conto quanto disposto dall'allegato 1 del D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i., paragrafo 1.1. (Ubicazione).

Per discariche di rifiuti inerti, i criteri V-09, V-10, V-12 e V-06 devono costituire oggetto di particolare ed approfondita verifica degli studi localizzativi di dettaglio e soprattutto momento di valutazione e parere motivato da parte degli organi regionali, in fase di istruttoria delle richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove discariche, allo scopo di escludere un “grave rischio ecologico”.

Circa le valutazioni ambientali da condurre per la proposta di discariche per inerti, gli studi dovranno tenere in conto le condizioni locali di accettabilità degli impianti in relazione alla distanza dai centri abitati (allegato 1, punto 1.1. del D.lgs. n. 36/2003). Per la valutazione e l'individuazione delle distanze minime di sicurezza dai centri abitati, si faccia riferimento al precedente punto R-6.

Dovrà essere svolta un'analisi approfondita tendente all'individuazione dei siti degradati da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico che, nella valutazione delle possibili alternative da condurre nella composizione del quadro di riferimento progettuale dovranno avere una posizione di privilegio rispetto ad altre alternative di localizzazione.

**8.3.3 Raccomandazioni valide per discariche di rifiuti non pericolosi***R-15: Raccomandazioni valide per le discariche per rifiuti non pericolosi*

Circa le ipotesi localizzative di dettaglio delle discariche per rifiuti non pericolosi, bisogna tenere in conto quanto disposto dall'allegato 1 del D.lgs. 36/2003, paragrafo 2.1. (Ubicazione).

Una discarica per rifiuti non pericolosi può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indicano che la stessa non costituisca un grave rischio ecologico.

Com'è possibile notare dal confronto con i criteri esaminati in precedenza, le condizioni oggetto di provvedimento motivato riguardano, rispettivamente, i criteri: V-08, V-09, V-10, V-11 e V-12, riconosciuti come conformativi ed assoluti per discariche di rifiuti pericolosi. Per discariche di rifiuti non pericolosi, gli stessi criteri

da V-08 a V-12 costituiscono, invece, oggetto di particolare verifica ed approfondimento degli studi localizzativi di dettaglio e soprattutto momento di valutazione e parere motivato da parte degli organi regionali, in fase di istruttoria delle richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove discariche di rifiuti speciali non pericolosi, allo scopo di escludere un “grave rischio ecologico”.

#### ***8.3.4 Raccomandazioni valide comunemente per discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi***

*R-16: Raccomandazioni valide comunemente per le discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi*

Circa le valutazioni ambientali da condurre per la proposta di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, gli studi dovranno tenere conto di quanto indicato nell'allegato 1, punto 2.1. del D.lgs. n. 36/2003.

Per le su elencate condizioni locali di accettabilità, si veda quanto già riferito relativamente a:

- ✓ Raccomandazione R-06, relativamente alla distanza dai centri abitati;
- ✓ Criterio V-14, relativamente alle aree agricole di cui ai regolamenti 2081/92/CEE e 2092/91/CEE;
- ✓ Raccomandazione R-03, relativamente ai rilevanti beni storici, artistici ed archeologici.

#### ***8.3.5 Raccomandazioni valide comunemente per discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto***

*R-17: Raccomandazioni valide comunemente per le discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto*

Circa le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, a norma del più volte citato allegato 1 del D.lgs. n. 36/2003, gli studi di localizzazione di dettaglio dovranno contenere una specifica analisi tendente ad accertare, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

Ulteriormente e a maggiore vantaggio di sicurezza, si richiama, per gli studi localizzativi di dettaglio, l'applicazione delle raccomandazioni R-06 ed R-12.

### 8.3.6 Ulteriori raccomandazioni ed indicazioni comuni ai vari impianti adottate nel Piano a seguito del Parere VAS di cui al DD n. 110 del 15/06/2022

#### R-18: Raccomandazioni ulteriori

In fase di consultazione sulla proposta di PRGRS nell'ambito della procedura di VAS la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha espresso osservazioni, in particolare sui criteri definiti dal Piano, che si è ritenuto, di concerto con l'Autorità competente in materia (cfr. DD n. 110 del 15/06/2022 recante il parere favorevole di compatibilità ambientale) di recepire in forma di raccomandazioni.

Si rimanda, pertanto, alla nota n. 3975 del 25/03/2022 della suddetta Soprintendenza, riportata nella Dichiarazione di Sintesi allegata al PRGRS.

L'Autorità competente per la VAS ha inoltre richiesto l'adozione delle seguenti ulteriori indicazioni:

*per tutti gli impianti e le infrastrutture riconducibili alla gestione dei rifiuti da localizzare o già localizzati, nel caso delle modifiche, nelle aree ASI e ZES che si elencano di seguito, è necessario verificare fattualmente sul progetto se ricorrono i termini per l'applicazione della VINCA:*

*Aree ASI che distano meno di 1 km dal perimetro delle Zone Speciali di Conservazione*

- Calabritto AV
- Calitri AV
- Porrara AV
- Vitulano BN
- Canello Nord CE
- Capua Nord CE
- Capua Sud CE
- Matese CE
- Mignano Monte Lungo CE
- Tora e Picilli CE
- Buccino SA
- Cava de' Tirreni SA
- Oliveto Citra SA

*Aree ASI che distano meno di 1 km dal perimetro di aree designate sia come Zone Speciali di Conservazione sia come Zone di Protezione Speciale*

- Conza della Campania AV
- Nusco – Lioni



- *Sant'Angelo AV*
- *Solofra AV*
- *Morcone BN*
- *Contursi SA*
- *Fisciano - Mercato San*
- *Severino SA*

*Area ZES che distano meno di 1 km dal perimetro da un'area designata sia come Zona Speciale di Conservazione sia come Zona di Protezione Speciale*

- *-ASI Nola Marigliano NA*
- *-Porto di Castellammare NA*
- *-PIP Sarno SA*

*Area ZES che dista meno di 1 km dal perimetro delle Zone Speciali di Conservazione*

- *ASI Fisciano – Mercato S. Severino SA*

*per tutti gli impianti e le infrastrutture riconducibili alla gestione dei rifiuti da localizzare o già localizzati, nel caso delle modifiche, nelle aree ASI e ZES che si elencano di seguito, è necessario effettuare la VInCA sul progetto:*

*Area ASI che intersecano anche parzialmente Zone Speciali di Conservazione e/o ZPS*

- *-Calitri AV*
- *-Conza della Campania AV*
- *-Buccino SA*
- *-Cava de' Tirreni SA -Contursi SA -Oliveto Citra SA*

*In ogni caso i progetti/interventi puntuali dovranno essere sottoposti alle prescritte valutazioni ricomprese nel campo di applicazione della VIA e/o della VInCA, ove ne ricorrano i termini, prima della loro autorizzazione.*

#### 8.4. Definizione dei criteri preferenziali per la localizzazione impiantistica

I criteri esaminati al precedente capitolo, dato il loro grado di chiarezza e specificazione, consentono ai soggetti deputati alla loro attuazione di riconoscere di conseguenza le aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti speciali come quelle esenti dai gravami individuati, relativamente a ciascuna delle tre macroclassi di impianti prese in considerazione.

Per le Macrocategorie impiantistiche 2 e 3 (*Impianti industriali a predominante trattamento termico* ed *Impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico*), la proposta dei criteri preferenziali viene di seguito elaborata tenendo conto della distribuzione territoriale delle aree a forte connotazione e vocazione industriale che ricadono all'interno delle aree esenti dai criteri individuati come conformativi al precedente capitolo. In tale proposta vengono privilegiate, tra le aree identificate come esenti da gravami, le **aree industriali** ove è possibile massimizzare la disponibilità di rifiuti o di frazioni nobili da recuperare dai rifiuti, rispetto alle distanze entro le quali tali frazioni vengono prodotte.

Tale strumento di ricerca dell'ottimo ambientale ed economico minimizza sia i costi di smaltimento che gli impatti sulle componenti ambientali dovuti al trasporto.

Dall'analisi delle implicazioni derivanti dal quadro normativo di livello nazionale e regionale, inoltre, si deduce che tali criteri di preferenzialità sono validi per gli impianti industriali di recupero, ma non possono valere anche per le discariche. Oltre che dall'analisi della normativa vigente, tale distinzione deriva anche dalla disamina dei principi esaminati al precedente paragrafo, poiché si è visto che i criteri di localizzazione dominanti, per le discariche, sono sensibilmente svincolati ed indipendenti dai criteri di ubicazione degli impianti industriali.

Da un punto di vista operativo, dunque, la rappresentazione dei criteri e dei principi di preferenza di localizzazione impiantistica deve logicamente tener conto di quanto emerge sopra e deve essere distinta per discariche e per impianti industriali di recupero.

Di seguito, vengono rappresentati preliminarmente i risultati della ricognizione del quadro normativo e programmatico che ha permesso di evidenziare alcuni scarni principi preferenziali richiamati talvolta dal legislatore o dal pianificatore, ben attento a fissare limiti e divieti e meno prodigo di criteri e principi di preferenza. A valle della breve analisi del quadro normativo e programmatico, verranno rappresentati i criteri preferenziali individuati, avendo costante cura di tenere separata la trattazione tra discariche ed impianti industriali di recupero. Per questi ultimi, attraverso l'applicazione di un modello di misura dell'intensità dell'interazione spaziale esplicita tra località appartenenti ad un certo dominio territoriale, si andranno ad individuare le aree industriali in cui emerge il maggiore surplus di capacità attrattiva rispetto al contesto esaminato, in ossequio ai principi e ai criteri localizzativi sopra esposti.

In accordo con quanto emerge dall'analisi sin qui condotta, la proposta dei criteri di preferenza viene di seguito articolata con riferimento alle differenti macrotipologie impiantistiche da localizzare.

### Macrocategoria 1: Discariche

Per la presente macrocategoria deve essere preso a riferimento, anche per gli aspetti attinenti ai criteri preferenziali, il D.lgs. n. 36/2003.

#### *Discariche di rifiuti inerti*

Fermo rimanendo il quadro dei criteri conformativi individuati al precedente capitolo, per le discariche di rifiuti speciali inerti all'origine, il riferimento normativo maggiormente rilevante è contenuto nell'allegato 1, paragrafo 1.1. del più volte citato D.lgs. 36/2003: “*nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico*”. Tale ricomposizione, per esempio, potrebbe riguardare le cave dismesse.

#### *Discariche di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi*

Dall'analisi condotta non si rilevano particolari riferimenti significativi circa criteri di preferenzialità da adottarsi nelle fasi localizzative di tali categorie impiantistiche. Si sottolinea che per le discariche di rifiuti speciali e speciali pericolosi, dalla lettura della Direttiva Discariche, non valgono i criteri preferenziali dati al precedente paragrafo per le discariche di rifiuti inerti.

### Macrocategorie 2 e 3: Impianti industriali a predominante trattamento termico ed impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico

Il principale riferimento normativo per gli impianti appartenenti alle macrocategorie in parola è fornito dall'art. 196, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 secondo il quale la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime. Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzata alla riduzione dei rischi di movimentazione (inclusi anche i rischi di smaltimento illegale) e alla minimizzazione degli impatti da trasporto.

Nei successivi paragrafi verranno forniti specifici criteri preferenziali per la localizzazione, relativamente alle tipologie impiantistiche in parola, sulla base di caratteri quantitativi oggettivi e misurabili, sulla base di un modello statistico territoriale ascrivibile all'ampio e consolidato filone della attrattività esercitata da località polari (siti ad elevata connotazione e vocazione industriale) sulle località periferiche limitrofe (siti di produzione di rifiuti) all'interno del territorio regionale.

Il principio della prossimità dei siti di smaltimento ai principali bacini di produzione dovrebbe costituire il criterio guida nella localizzazione di qualsiasi macrotipologia impiantistica di recupero e smaltimento.

Non dovrebbero essere prodotti rifiuti. In caso contrario, se ne dovrebbero produrre sempre meno in quantità e sempre meno pericolosi in qualità. Non dovrebbero essere create diseconomie esterne trasferendo il problema dell'inquinamento prodotto dai propri rifiuti a chi i rifiuti non li produce o si sta sforzando di non produrli. Chi

produce rifiuti dovrebbe preoccuparsi di recuperarli, di trattarli e di smaltirli laddove vengono prodotti, purché siano assicurate le condizioni richieste dalla normativa in termini di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Se si inquadra il problema a livello globale, quanto stabilito ed accettato in linea di principio a tutti i livelli internazionali, è anche eticamente corretto, in quanto il trasferimento di inquinamento verso i paesi del terzo e del quarto mondo da parte dei paesi più avanzati è considerato universalmente un comportamento sbagliato e riprovevole. Ciascuno dovrebbe poter affrontare i costi dell'inquinamento che produce, altrimenti dovrebbe non inquinare. Quando si passa al ragionamento su scala locale, si deve concludere che è necessario dotarsi dell'impiantistica necessaria per il corretto smaltimento dei rifiuti che si producono, come si è fatto in questo PRGRS. Ciò per non esportare il problema dell'inquinamento prodotto verso l'esterno.

Per minimizzare i rifiuti in quantità e per produrne sempre meno pericolosi in qualità, ci si dovrebbe sforzare di mettere in pratica ogni possibile azione di riduzione prevista nel presente PRGRS. Così pure dovrebbero essere implementate tutte le azioni individuate e suggerite per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti, sempre adottando i processi di lavorazione degli scarti meno inquinanti per l'ambiente e più sicuri per la salute pubblica, così come questi diventano tecnologicamente ed economicamente disponibili ed usabili su scala non sperimentale. Tutti gli sforzi dovrebbero essere tesi alla minimizzazione della produzione di rifiuti ma è impossibile non produrne, nemmeno in processi che generano materie prime seconde a partire da rifiuti. Piccole correnti di scarti indesiderabili vengono sempre generate anche dal più efficiente dei sistemi di riciclo.

#### *8.4.1 Discariche*

La forma solida delle correnti di scarto che non può più ulteriormente essere avviata ad altre forme di trattamento necessita di essere accuratamente smaltita in discarica. Questa è una modalità di smaltimento alla quale si dovrebbe ricorrere solo in maniera residuale e comunque, sempre, per rifiuti che hanno subito un trattamento preliminare per la riduzione della loro iniziale quantità e pericolosità.

Una discarica genera consumo di suolo. Se non vengono rispettate le normative esistenti, adottate le migliori tecniche progettuali e le più opportune misure di gestione, possono essere prodotte notevoli emissioni in atmosfera, rumori, disturbi agli equilibri degli ecosistemi, effetti negativi sulla salute pubblica, inquinamento alle falde acquifere e ai corpi idrici superficiali, inquinamento persistente generato per il rilascio nell'ambiente di sostanze bioaccumulabili.

Una discarica può generare inquinamento anche quando ha smesso di essere attiva e, se non gestita correttamente, anche dopo la fase operativa, continua a generare inquinamento per decenni. Pure dal punto di vista concettuale una discarica è la forma di smaltimento più riprovevole poiché potrebbe costituire un'implicita azione a sostegno della cultura consumistica dell'usa e getta.

Va detto, però, che è possibile progettare e gestire in maniera appropriata una discarica in maniera ecocompatibile. Lo dimostrano le numerose convalide delle dichiarazioni ambientali di discariche appartenenti ad organizzazioni registrate nel "registro delle organizzazioni" di cui al Regolamento CEE n. 761/2001 (EMAS).

Dunque, oltre che possibile, è ragionevole, in coerenza con il principio dell'“*autosufficienza impiantistica*”, porsi il problema di trovare alle discariche la migliore localizzazione possibile, conformemente al rigido quadro dei criteri esaminato al precedente capitolo.

Dalla sovrapposizione di tutti i criteri di pertinenza specifica, al variare della tipologia di discarica, si ricava l'elevata copertura territoriale delle aree soggette a gravami per discariche di rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, rispettivamente.

#### ***8.4.1.1 Discariche per rifiuti inerti***

Per le discariche di rifiuti inerti all'origine, devono prendersi in considerazione tutti i criteri applicabili.

Nella scelta dei siti idonei per la localizzazione di discariche di rifiuti inerti all'origine si dovranno verificare, in tutte le aree esenti da Criterio, le condizioni riguardanti la sussistenza degli strati minimi imposti dalla Direttiva discariche e proposti nel presente PRGRS con la formulazione del Criterio V-05 (spessore minimo della barriera geologica pari ad almeno un metro e coefficiente di permeabilità almeno pari a  $10^{-7}$ m/s).

Fermo rimanendo il quadro dei criteri conformativi individuati, per le discariche di rifiuti speciali inerti all'origine, il criterio permane il seguente: “*nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico*”.

#### ***8.4.1.2 Discarica per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi***

Prima di scegliere un sito per discarica di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, sarà necessario verificare, in tutte le aree non vincolate, le condizioni riguardanti la sussistenza degli strati minimi imposti dalla Direttiva discariche e proposti nel presente Piano con la formulazione del Criterio V-07 per discariche di rifiuti speciali non pericolosi (spessore minimo della barriera geologica pari ad almeno un metro e coefficiente di permeabilità almeno pari a  $10^{-9}$ m/s) e del Criterio V-13 per discariche di rifiuti speciali pericolosi (spessore minimo della barriera geologica pari ad almeno cinque metri e coefficiente di permeabilità almeno pari a  $10^{-9}$ m/s).

#### ***8.4.2 Impianti industriali di trattamento termico ed impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico***

Il riferimento è alle circostanze individuate dall'art. 196, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 secondo il quale, in determinate, oggettive e misurabili condizioni, è preferibile localizzare gli impianti di trattamento di rifiuti (escluse le discariche) in aree a forte connotazione e vocazione industriale. Si rimanda quindi all'indagine svolta nel PRGRS al capitolo 3 sulle ASI ed industriali in genere esistenti sul territorio regionale.

